

ALLEGATO 4TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione:

COGNOME E NOME:

NUMERO DI ISCRIZIONE RUI IVASS:

Attività di distribuzione del contratto svolta per conto di:

Denominazione Sociale: **ASSIGES S.R.L.**

Numero di Iscrizione **RUI IVASS: A000261806**

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a) obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b) obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e) obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di
- f) assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile,
- g) nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- h) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto
- b) 2018;
- c) obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- d) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il
- f) contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- g) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il
- h) contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la
- i) capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di
- j) acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone
- k) evidenza in un'apposita dichiarazione;
- l) obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice: